



Civile Ord. Sez. 1 Num. 15567 Anno 2020

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: CAMPESE EDUARDO

Data pubblicazione: 21/07/2020

ORDINANZA

sul ricorso n. 12760/2016 r.g. proposto da:

c.d.c.

ZONFRILLI ANDREA (cod. fisc. ZNFNDR29D16G83800), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Francesca Silvestrini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al viale Mazzini n. 13.

- **ricorrente** -

contro

UNICREDIT S.P.A. (cod. fisc. 00348170101), con sede in Roma, alla via A. Specchi n. 16, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Prof. Francesco Carbonetti e dall'Avvocato Fabrizio Carbonetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via San Valentino n. 21.

- **controricorrente** -

*ORD
1312
2020*

1

florich

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/07/2020 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Andrea Zonfrilli ed Anna Maria Meneghelli citarono la Banca di Roma s.p.a. innanzi al Tribunale di Roma invocandone la condanna alla restituzione di quanto a suo tempo versatole per l'acquisto di alcune obbligazioni argentine, del valore nominale di € 50.000,00, da dichiararsi nullo perché effettuato da un dipendente dell'istituto di credito non per iscritto ed omettendo la dovuta informativa ai clienti, la valutazione del loro profilo di rischio e la compilazione del modulo MIFID. In subordine, chiesero la risoluzione del contratto d'acquisto per inadempimento della banca ed il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti.

1.1. Costituitasi la convenuta, l'adito tribunale, con sentenza del 2 aprile 2009, n. 20116, respinte le domande di nullità, di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno non patrimoniale, condannò la banca al pagamento, in favore degli attori (condannati, a loro volta, a restituire i titoli obbligazionari alla prima), della somma di € 42.936,00, oltre interessi, a titolo di danni ad essi derivati dalla violazione dell'obbligo di informativa, successivo all'acquisto, riguardante l'aggravamento del rischio in corso di rapporto.

2. Il gravame promosso da Unicredit s.p.a. (quale incorporante la Banca di Roma s.p.a.) avverso quella decisione è stato accolto dalla Corte di appello di Roma con la sentenza del 10 febbraio 2016, resa nel contraddittorio con lo Zonfrilli e nella contumacia della Meneghelli. In particolare, quella corte: *i)* ha considerato fondata la censura afferente l'insussistenza, in capo alla banca, di un obbligo di informativa successivo alla negoziazione dei titoli obbligazionari, altresì affermando che *«gli altri motivi di impugnazione restano assorbiti dalla riforma della pronuncia che ha determinato la condanna: il Tribunale, infatti, pur avendo ravvisato un*



inadempimento dell'intermediario per violazione dell'obbligo di informazione anche al momento dell'acquisto dei titoli, ha rigettato la domanda di risoluzione, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 1453 c.c., e su tale pronuncia si è formato il giudicato, in mancanza di impugnativa della parte appellata»; ii) in parziale riforma della impugnata decisione del tribunale capitolino, «fermo il resto», ha rigettato «la domanda proposta da Andrea Meneghelli e Anna Maria Zonfrilli, di risarcimento del danno patrimoniale» e ha condannato «Andrea Meneghelli e Anna Maria Zonfrilli, in solido fra loro, alla restituzione dell'importo di 58.367,62 euro, versato in esecuzione della sentenza impugnata, con interessi legali dalla data del pagamento», nonché al pagamento delle spese del doppio grado.

3. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione lo Zonfrilli, affidandosi a quattro motivi. Resiste, con controricorso, la Unicredit s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo prospetta la «nullità della sentenza e del procedimento» per avere la sentenza oggi impugnata «menzionato» lo Zonfrilli e la di lui moglie, malgrado nel giudizio di appello si fosse costituito soltanto il primo e la Meneghelli, ivi contumace, fosse deceduta nelle more di detto procedimento. Si evidenzia, inoltre, che «sia nel corpo della sentenza che nel dispositivo, vengono invertiti i cognomi delle parti, per cui il sig. Andrea Zonfrilli viene ribattezzato Andrea Meneghelli e la Sig.ra Anna Maria Meneghelli viene nominata con l'appellativo Anna Maria Zonfrilli». Tutti questi «errori» dimostrerebbero «la superficialità con cui i Giudici di appello si sono pronunciati sulla richiamata vicenda e impongono la presente impugnazione».

1.1. Una siffatta doglianza si rivela manifestamente infondata.

1.2. In proposito, è sufficiente rimarcare che: i) la Meneghelli risulta essere rimasta contumace in appello (cfr. epigrafe della sentenza oggi impugnata), né lo Zonfrilli - che oggi, peraltro, agisce esclusivamente in proprio (cfr. intestazione del suo ricorso) - ha dedotto vizi di notificazione



dell'atto di gravame nei confronti della stessa; *ii*) la sentenza impugnata nulla dice in ordine all'evento interruttivo che aveva colpito la menzionata appellata ed *in parte qua* è evidente il difetto di autosufficienza del motivo laddove riferisce che di detta circostanza si era «*data notizia ... in udienza*» ma non riproduce nel ricorso il corrispondente verbale. In ogni caso, nemmeno risulta allegata e/o documentata l'esecuzione degli adempimenti che l'art. 300, comma 4, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica apportatagli dalla legge n. 69 del 2009 (qui applicabile *ratione temporis*, risalendo l'instaurazione del primo grado del giudizio al 20 dicembre 2006), richiedeva necessariamente ai fini dell'interruzione del giudizio se la parte deceduta fosse ivi contumace (*cf.* Cass. n. 23906 del 2019; Cass. n. 8755 del 2012); *iii*) come si è già riferito, lo Zonfrilli ha agito in questa sede esclusivamente in proprio, non anche nella qualità di erede della Meneghelli, e questa Corte ha già puntualizzato che «*la morte della parte contumace nel corso di un grado di merito del processo non è idonea a determinare immediatamente l'interruzione del processo stesso, occorrendo a tal fine che l'evento sia notificato o sia certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 cod. proc. civ., come espressamente dispone il quarto comma dell'art. 300 dello stesso codice, la cui violazione può essere eccepita solo dagli eredi del defunto, nel cui interesse è unicamente preordinata l'interruzione del processo, e non dalle controparti che sono sornite di qualsiasi interesse al riguardo*» (*cf.*, in termini, Cass. n. 7975 del 1995. In senso conforme, si vedano anche le successive Cass. n. 13293 del 2000; Cass. n. 15430 del 2005).

1.2.1. Peraltro, la "superficialità", tanto più se integrata dalle circostanze oggi addotte dal ricorrente, non costituisce ragione di nullità della sentenza (semmai di erroneità, che, però, avrebbe imposto lo svolgimento di specifiche censure - rientranti in quelle di cui all'art. 360 cod. proc. civ. - con riferimento a ciascun errore).

1.3. A tutto voler concedere, l'unico errore rinvenibile è quello dell'avvenuta inversione dei cognomi nel solo dispositivo della sentenza

flank

(Andrea Zonfrilli è lì ribattezzato Andrea Meneghelli mentre Anna Maria Meneghelli è indicata come Anna Maria Zonfrilli), ma si tratta, evidentemente, di meri errori materiali affatto inidonei ad inficiare la validità della stessa o, addirittura, dell'intero procedimento.

2. Il secondo motivo - rubricato «violazione e falsa applicazione del d.lgs. 23.07.1996, n. 418, del Reg. Consob 30.07.1997 nonché della comunicazione Consob n. DI/30.396, degli articoli 23 e ss. del d.lgs. n. 58/1998; dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998» - dopo aver richiamato i principi resi da Cass. n. 17726 del 2014 in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni rese dal cliente alla banca, allegate all'ordine di acquisto, in merito all'adeguatezza delle informazioni ricevute da quest'ultima sui rischi del proprio investimento, assume che *«la violazione degli obblighi di informativa da parte degli intermediari, dipendenti della Banca, comporta la responsabilità dell'istituto bancario con il conseguente obbligo di risarcimento del danno. Ebbene, nel caso di specie, non solo tali obblighi di informazione sono stati palesemente violati e non è stato compilato il modulo MIFID, ma addirittura gli ordini di acquisto non sono stati sottoscritti dai due anziani investitori...»*. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto applicabili, *ratione temporis*, al rapporto contrattuale la legge n. 1/91 e la delibera Consob 2 luglio 1994, n. 8850, invece che il d.lgs. 23 luglio 1996, n. 418, ed il Reg. Consob del 30 luglio 1997, a suo dire, utilizzabili nella fattispecie.

2.1. Tale doglianza è inammissibile perché non si confronta con la effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

2.1.1. Quest'ultima, infatti, innanzitutto ha opinato che la normativa applicabile, *ratione temporis*, al rapporto contrattuale in esame doveva individuarsi nella legge n. 1/91 e nella delibera Consob 2 luglio 1994, n. 8850: tanto sul presupposto che il contratto quadro per la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, in virtù del quale la banca aveva prestato il servizio di negoziazione nei confronti dei clienti, era stato sottoscritto il 16 maggio 1996, allorquando, cioè, il d.lgs. 23 luglio 1996 n. 418, invocato dallo Zonfrilli, non era ancora entrato in vigore.

flavio



2.1.2. Successivamente, la corte distrettuale ha valutato anche l'ipotesi dell'applicabilità, al caso di specie, di quest'ultima normativa. Invero, alla pagina 2 della sentenza impugnata, si afferma, tra l'altro, che, anche volendo ipotizzare la vigenza del Regolamento Consob n. 11522/98, «*nulla di specifico è aggiunto nelle norme regolamentari, se non nell'art. 28 delibera Consob 11522/98. Tale articolo, se applicabile ratione temporis, trattandosi di norma comportamentale per rapporti in corso, non è, però, pertinente perché riguarda la diversa ipotesi della gestione del patrimonio del cliente, che presuppone un mandato ed uno svolgimento su base discrezionale ed individualizzata. Nella fattispecie, è intercorso tra le parti un contratto di negoziazione titoli e non risulta nemmeno dedotta la stipula di un contratto per la prestazione del servizio accessorio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, che presenta caratteristiche più vicine al servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento*».

2.1.3. La censura in esame, lungi dal confrontarsi con queste specifiche argomentazioni, ripropone questioni attinenti al merito del giudizio, sembrando lamentare il mancato accertamento, da parte della corte capitolina, di un'asserita omessa sottoscrizione dei moduli di conferimento degli ordini di negoziazione ovvero di una mancata compilazione del modulo MIFID (cfr. pag. 10 del ricorso): trattasi, però, di questioni ormai precluse all'esame della Suprema Corte perché, già disattese in primo grado (per effetto del rigetto delle domande di nullità e di risoluzione contrattuale, e di accoglimento della richiesta risarcitoria solo per violazione di asseriti obblighi informativi successivi alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto), non risultano essere state fatte oggetto di appello incidentale dell'odierno ricorrente in sede di gravame. Esse, comunque, postulano accertamenti fattuali incompatibili con il giudizio di legittimità.

3. Il terzo motivo è rubricato «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia». Si afferma che la corte distrettuale «...*sostiene che tra le parti è intercorso un contratto di negoziazione titoli e non risulta dedotta la stipula di un contratto per la*



prestazione del servizio di consulenza. Dalla documentazione in atti si evince chiaramente che non vi è traccia di alcun documento definibile come ordine acquisto titoli, vi sono solo dei fogli scritti a mano dall'intermediario e nessuna firma dei clienti investitori. La stessa Banca, per sostenere la tesi dell'aver avuto incarico, da parte dei clienti, ad effettuare l'operazione di acquisto dei bond, ha depositato non già un ordine di acquisto (in quanto inesistente) bensì un conto deposito titoli generico al quale non era allegato alcun ordine di acquisto ed alcuna informativa. I clienti, in sostanza, hanno aperto il conto deposito in previsione di futuri ed eventuali investimenti senza alcuna specifica intenzione di acquistare i bond».

3.1. Trattasi di censura manifestamente inammissibile perché (pure tacendosi il palese difetto di autosufficienza del motivo perché nemmeno riproduce il contenuto dei documenti ivi richiamati. Cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019) oblitera completamente che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo - qui applicabile *ratione temporis*, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 10 febbraio 2016 - novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., *ex aliis*, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

4. Infine, alla pagina 11 del ricorso (cfr. paragrafo intestato con la lettera "D"), si rinviene un'ulteriore censura alla sentenza impugnata, priva, peraltro, dell'indicazione di qualsivoglia indicazione circa la tipologia di vizio, tra quelli di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1-5, cod. proc. civ., che si è inteso denunciare.

4.1. Essa, per come concretamente argomentata, è affatto inammissibile perché il processo di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una



funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c.. (cfr. Cass. 11603 del 2018; Cass. n. 6519 del 2019).

4.2. La doglianza, inoltre, fa riferimento a circostanze fattuali (l'entità del rimborso che il Governo dell'Argentina riconoscerà ai possessori di proprie obbligazioni che non abbiano aderito ai due *swap* del 2015 e del 2010) di cui è impossibile l'accertamento in questa sede e dalle quali si intenderebbe far derivare conseguenze solo ipotizzate.

5. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, *«sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto»*, mentre *«spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»*.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna Andrea Zonfrilli al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, sostenute dalla banca controricorrente, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della

sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile